DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1

Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale

Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonche' quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento.

Versione in vigore dal 18 aprile 1987, non più in vigore dal 17 giugno 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146
Capo	I — Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della polizia di stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-temporanea-dei-corsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-polizia/art-1-norme-sul-reclutamento-e-disciplina-transitoria-per-l-istruzione-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it